

## G.L.H. Gruppo di Lavoro per l'Handicap

### LA NORMA

**Legge del 5 febbraio 1992, n. 104.** Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39 S.O. n. 30

omissis

---

#### Articolo 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

Commi

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: **un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.**
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.

---

#### D.P.R. 275 799 art. 1 e 4

Art. 1

**Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche**

omissis

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 4

**Autonomia didattica**

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
3. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

omissis

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo

139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Dalla norma si evince che l'integrazione scolastica del disabile si inquadra in un **processo di cambiamento e di innovazione** per le scuole per imparare a guardare la diversità in termini:

- di risorsa e non di limite,
- di possibilità di conoscere e sperimentare nuove partecipazioni alla vita di classe e di differenziare i percorsi,
- di consapevolezza del valore formativo di tutte le materie,
- di ricerca per trovare nuove soluzioni organizzative.

Si evince inoltre che il Gruppo di Lavoro per l'Handicap è uno strumento collegiale previsto dalla scuola dell'autonomia che deve avere un **carattere propulsivo** nei riguardi della prospettiva integrativa; è un'unità operativa che ha lo scopo di diffondere e sviluppare una conoscenza approfondita dei motivi e delle modalità di sviluppo e mantenimento di una comunità scolastica che accoglie, integra e sostenga tutti gli alunni.

## LA COMPOSIZIONE DEL G.L.H.

È composto dal dirigente scolastico, dalla funzione strumentale e/o referente e/o psicopedagogo, da insegnanti di sostegno e di classe, da un componente del personale ATA, da una rappresentanza dei genitori (di alunni disabili e non), da una rappresentanza degli studenti (per la scuola secondaria di 2° grado) e da un esperto dell'UONPIA.

## LA FUNZIONE DEL G.L.H.

La costituzione del G.L.H. è finalizzata istituzionalmente alla promozione e verifica dell'attuazione delle linee definite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto rispetto all'integrazione degli alunni disabili.

La presenza nel G.L.H. di operatori interessati e competenti rispetto alle problematiche sociali, relazionali e didattiche riguardanti l'integrazione degli alunni disabili, può garantire all'attività del gruppo un forte **impulso nell'istituire rapporti in rete** con le altre Istituzioni del territorio. Tuttavia l'esperienza mostra come tale gruppo di lavoro possa svolgere anche un'**azione di promozione culturale e mediazione** fra coloro che sono direttamente coinvolti nell'Integrazione (consigli di classe e docenti di sostegno) e il resto dell'Istituzione scolastica e per gestire eventuali conflitti di competenza all'interno della stessa.

Il G.L.H. ha il compito di proporsi come portatore di istanze e metodologie spendibili su molti fronti, oltre all'handicap. È importante che assuma, infatti, anche tutti i problemi complessi legati al non apprendimento degli alunni (difficoltà aspecifiche di apprendimento, iperattività, disturbi dell'attenzione, disagio socioambientale..) e che offra dei contributi spendibili dal punto di vista didattico e organizzativo per i Consigli di Classe. In tal senso può essere auspicabile che il coordinatore del G.L.H. non sia necessariamente un docente di sostegno specializzato ma anche un docente curricolare esperto, per evitare l'identificazione del gruppo con un'area che rischia di essere separata.

La presenza del genitore, che potrebbe anche non essere il genitore di un alunno disabile, garantisce una costante attenzione alle istanze delle famiglie portatrici di bisogni diversi per quanto riguarda l'integrazione dei propri figli a scuola.

## IL FUNZIONAMENTO DEL G.L.H.

L'azione del gruppo può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo.

### Competenze di tipo organizzativo

- Definizione del programma annuale del G.L.H. e dei compiti del referente H d'Istituto
- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni disabili
- Definizione dell'accoglienza dei docenti di sostegno e degli assistenti educatori
- Definizione dei percorsi di orientamento e dei progetti ponte
- Pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici
- Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici e informatici, biblioteche specializzate e centri di documentazione)
- Censimento delle risorse informali (famiglie, volontari)

### Competenze di tipo progettuale e valutativo

- Elaborazione e revisione del POF per l'Integrazione e proposta al Collegio dei Docenti per le linee di coerenza formativa con il POF d'Istituto
- Raccordo con il Collegio dei Docenti per la diffusione della cultura dell'integrazione attraverso progetti e/o iniziative specifiche annuali
- Determinazione delle modalità di conoscenza e accoglienza dei nuovi iscritti
- Determinazione di linee e criteri per tutte le fasi di costruzione del Piano Educativo Individualizzato:
  - analisi documentazione
  - osservazione plurima
  - stesura Profilo Dinamico Funzionale
  - progettazione collegiale del PEI
- Determinazione di criteri e strumenti di verifica dell'andamento dei PEI
- Monitoraggio della qualità dei percorsi di integrazione nell'Istituto
- Monitoraggio delle relazioni che intercorrono tra l'Istituto e il territorio (Ente Locale, UONPIA, Associazioni, Cooperative)
- Attivazione di progetti di continuità verticale e orizzontale

### Competenze di tipo consultivo

- Attivazione di spazi di confronto tra docenti per la condivisione di esperienze e riflessioni su problematiche buone prassi di integrazione in classe
- Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti
- Costituzione di documentazione di buone prassi all'interno dell'Istituto
- Proposte di aggiornamento

### Commento

Si tratta di un'operatività talmente complessa che è opportuno che il GLH si articoli in sottogruppi a seconda delle tipologie di lavoro che è chiamato a svolgere. I lavori, ad esempio, che coinvolgono contenuti più rivolti alla predisposizione del Piani Educativi Individualizzati, devono essere affrontati da un gruppo tecnico formato prevalentemente dai docenti di sostegno e dai docenti curricolari e dai coordinatori di classe; quelli che si rivolgono a costituire una comunità integrata di sostegno dovrebbero prevedere l'accoglimento nel gruppo di rappresentanti di tutte le Istituzioni del territorio; eventuali sperimentazioni o ricerca-azione di nuovi approcci metodologico-didattici, rispetto a determinate patologie, la presenza di esperti e specialisti.

# L'assistente educatore

## LA NORMA

**Art. 42 e 45 del DPR 616 del 1967.**

Capo VI - Assistenza scolastica

### Art. 42

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

**Legge 4 agosto 1977, n. 517**

### Art. 2

“Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma”.

**LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, N. 31 “Diritto allo studio - norme di attuazione”.**

**TITOLO I - FUNZIONI DEI COMUNI E LORO ESERCIZIO**

### Art. 1.

**Esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.**

1. Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell' art 45 del DPR 616/67 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e 3 dello statuto della regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge.

### Art. 2.

**Attuazione del diritto allo studio.**

1. Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.
  2. Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.
- 2 bis. Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge.

### Art. 6.

**Assistenza sociopsicopedagogica.**

1. Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l'assistenza sociopsicologica, connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso le strutture socio-sanitarie istituzionali del territorio, in raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico, secondo i criteri di integrazione ed il programma distrettuale previsti dagli articoli 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977 n° 517. In particolare, l'inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, è favorito mediante fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti o residenze, utilizzando comunque ogni altro strumento, idoneo a superare l'emarginazione.

**Legge Regione Lombardia n° 1 del 7 gennaio 1986 artt. 2,57,58,79**

**La C. M. n. 262 del 1988 - Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 - Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap - al punto 2) paragrafo 5 detta:**

*“in presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione, si richiede agli Enti Locali la presenza di assistenti educatori”.*

## **Legge 104**

### **'92 legge quadro per assistenza, integrazione sociale e diritti per le persone disabili**

#### **Art. 10 comma 3.**

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.....”.

### **Legge 285 - 28 agosto 1997 - Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per infanzia e adolescenza.**

#### **Art. 4.**

**(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)**

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  - a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
  - b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
  - c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

### **Legge 328 - 8 novembre 2000.**

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Capo II paragrafo 6 “Funzioni dei Comuni” e Capo III “Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale” paragrafo 14.

**Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Bergamo** (doc. 10/02/2002) ha prodotto un documento sull'*Assistenza educativa agli alunni portatori di handicap nella Provincia di Bergamo* del 10 febbraio 2002 i cui contenuti sono **linee guida concettuali** e professionali sul **ruolo**, sulle **competenze/prestazioni** attribuibili e richiedibili al personale assunto dalle Amministrazioni comunali in veste di **assistente educatore a scuola**.

#### **Il GLIP sostiene che:**

1. la normativa vigente prevede l'intervento delle Amministrazioni Locali nel settore dell'assistenza e mai nel settore dell'insegnamento nelle scuole statali;
  2. attiene all'insegnamento tutto quanto riguarda i programmi, la programmazione, la metodologia, la didattica, la strumentazione, la verifica, la valutazione e l'organizzazione funzionale;
  3. come ogni settore di attività professionale, la gestione del compito può richiedere la collaborazione e la partecipazione di persone chiamate a sostenere l'attività dell'insegnante in modo da permettergli di dedicare più attenzione alla gestione degli aspetti qualitativamente caratterizzanti la professione;
  4. la sfera dell'assistenza può essere definita ma deve trovare il suo limite logico nella decisionalità degli interventi attivabili e gestibili; in altre parole il limite tra il docente e l'assistente sta essenzialmente nel fatto che il docente ha il diritto-dovere di decidere ambiti e modalità di intervento, mentre l'assistente svolge compiti di supporto attraverso l'applicazione e la realizzazione delle indicazioni concordate. Da ciò si ricava che la responsabilità delle scelte ricade sempre sul docente mentre sull'assistente ricade quella dell'esecuzione.
- Sulla base di quanto sopra esposto, il GLIP è pervenuto alla conclusione che dal punto di vista culturale-professionale **non ci sia possibilità di equivocare tra compiti-competenze del**

**docente**, (cui è riservato in esclusiva il diritto-dovere di insegnare) e **compiti-competenze dell'assistente**, (che restano di aiuto, appoggio, coadiuvazione) e, in tal senso e con tali limiti, portano a prestazioni di natura educativa.

L'intervento educativo con l'alunno disabile grave nella scuola presuppone, quindi, **un lavoro in rete tra varie Istituzioni e varie figure professionali**, con ruoli diversi che in maniera coordinata si assumano il compito, pongano e sostengano le situazioni organizzative e professionali idonee al perseguimento di un progetto di vita del disabile e della sua famiglia. L'accordo di Programma della Provincia di Bergamo persegue questo obiettivo.

## PROVINCIA DI BERGAMO

Prot. n° 41010 Reg. n° 137 del 20/01/2003

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, U.S.P. DI BERGAMO, COMUNE DI BERGAMO, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI" DI BERGAMO, AZIENDA OSPEDALIERA "TREVIGLIO-CARAVAGGIO" DI TREVIGLIO, AZIENDA OSPEDALIERA "BOLOGNINI" DI SERIATE, (FUTURA ESTENSIONE DELLO STESSO A TUTTI I COMUNI DELLA BERGAMASCA)

### L'assistenza educativa

È opportuno partire da un preciso dovere costituzionale: il diritto all'educazione ed alla formazione di tutti, in particolar modo, delle persone disabili e/o svantaggiate. Le amministrazioni locali assolvono in parte tale compito tramite un piano di diritto allo studio, in cui rientra l'assistenza a quei soggetti disabili che, per gravi compromissioni, rischierebbero, senza tale intervento, di non fruire del proprio diritto all'inserimento scolastico.

Ora riflettendo in modo meno formale sulle finalità della "assistenza ed accompagnamento" che il legislatore ha posto a carico degli Enti locali, si può facilmente dedurre e sostenere che tali interventi costituiscono un'integrazione del servizio scolastico al fine di un buon inserimento degli alunni disabili. Gli obiettivi comuni dell'integrazione sono così importanti che in realtà non coinvolgono solo Comuni e Stato, ma come indica la legge quadro (104/92) coinvolgono allo stesso titolo A.S.L., centri specialistici, associazioni... impegnandoli in compiti convergenti.

La famiglia con figlio disabile, insieme ai servizi, sviluppa il progetto di vita costruendo interventi per il tempo libero, l'integrazione sociale, l'integrazione socio-sanitaria, il piano educativo individualizzato; ciascuno di questi aspetti richiede l'attivazione di specifiche agenzie.

Dentro questo disegno di integrazione è significativo sottolineare la centralità della persona disabile e della famiglia che si interfacciano con i servizi al fine dello sviluppo del progetto di vita, progetto che deve realizzare coerenza e unitarietà, come risultato non di una somma di interventi, ma dell'integrazione degli interventi dei singoli servizi.

Al centro della collaborazione interistituzionale legata all'azione dell'assistente educatore, bisogna porre il progetto di orientamento e di vita della persona disabile.

Al centro, dunque, non c'è un servizio o una competenza, ma un progetto dialogato e condiviso verso il disabile.

L'attenzione alla persona disabile ed alla progettualità permette di vedere l'assistente educatore, come:

- **Definito qualitativamente (professionalmente) sul progetto**  
Non è importante definire a priori ed in modo rigido le competenze e la professionalità, in quanto questa risulta definita dalle finalità del progetto. Pertanto in relazione alla progettualità concordata potremo avere bisogno di professionalità orientate all'assistenza (ASA), all'animazione (animatore), alla relazione educativa (educatore professionale)...
- **Definito quantitativamente (monte ore) sul progetto**  
Il monte-ore per l'integrazione risulta da un dialogo interistituzionale tra scuola, UONPI e Comune che si sviluppa in tempi congrui (entro il mese di maggio relativamente agli alunni che frequenteranno nel successivo anno scolastico), da cui scaturisce il progetto di integrazione.
- **Definito territorialmente sul progetto**  
Lo stesso progetto di integrazione, per essere vicino al progetto di vita della persona disabile, dovrà limitare il più possibile le frantumazioni fra le diverse professionalità interne ai diversi servizi, per valorizzare la continuità. Bisognerà valutare in relazione ai progetti, l'opportunità di riunire o meno in un unico operatore, l'assistenza educativa per la scuola, l'a.e. per l'assistenza domiciliare, l'a.e. per l'integrazione sociale...

In altri termini la ricchezza delle opportunità che si stanno sempre più sviluppando verso le persone disabili, ma parallelamente la stessa complessità ed articolazione delle situazioni, rende impossibile predeterminare un unico modo di vedere e collocare l'azione dell'a.e., mentre risulta sempre più necessario individuare le coordinate per sviluppare e non limitare le specifiche potenzialità interne ad ogni contesto. A nostro avviso questo è possibile ponendo al centro il progetto di orientamento verso la persona disabile che diviene progetto di vita della persona disabile.

Quindi si conviene che:

- a) l'assistente educatore è istituzionalmente presente nella scuola con ruolo di supporto al PEI, alla cui elaborazione partecipa. Ne consegue che è funzionalmente dipendente dalla scuola con il diritto/dovere di:
  - Presenza nelle sedi di programmazione, verifica e valutazione;
  - Prestazione di servizio nei diversi momenti di attività didattica che l'alunno svolge a scuola;
  - Formazione.
- b) l'assistente educatore può essere anche presente nel piano di integrazione sociale del Comune sulla base di specifici progetti elaborati con i Servizi Sociali. In questo caso l'assistente educatore è funzionalmente dipendente dai Servizi Sociali del Comune, con continuità ed integrazione rispetto

**Attualmente la pianificazione degli interventi socio assistenziali previsti dalla L.328/00 ha prodotto convenzioni per il servizio di assistenza educativa nelle scuole, erogato dagli Enti Locali per i disabili gravi, molto diversificate a seconda delle culture e delle situazioni territoriali a cui afferiscono i quattordici Piani di Zona, relativamente agli Ambiti Minori e Disabili.<sup>1</sup>**

---

1) Localizzazione dei Piani di Zona negli allegati